

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

Mogadiscio, 10 Dicembre 1960

Suppl. N. 2 al N. 6

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Legge 30 giugno 1960, n. 3 rep.: *Istituzione della Banca Nazionale Somala.*

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— MOGADISCIO —

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Legge 30 giugno 1960, n. 3 rep.

Istituzione della Banca Nazionale Somala.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere all'istituzione della Banca Nazionale Somala, Istituto di Emissione dell'α Somalia, in concomitanza con la cessazione da tale funzione e da ogni attività in Somalia dell'α Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia con il 30 Giugno 1960;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DI CONCERTO con i Ministri delle Finanze e dell'Industria e Commercio;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2 sulle «Attribuzioni della Assemblea Legislativa»;

DECRETA:

TITOLO I — NORME GENERALI

Art. 1.

(Costituzione).

A partire dal 1° luglio 1960, è costituita la «Banca Nazionale Somala», ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Per l'esercizio delle sue funzioni, la Banca opera attraverso due sezioni distinte, una denominata «Sezione di Emissione» e l'altra «Sezione Bancaria».

Art. 2.

(Scopo).

La Banca Nazionale Somala ha lo scopo di emettere, quale unico istituto di emissione, biglietti e monete metalliche, nonché di esercitare funzioni bancarie, ivi compresa l'emissione di titoli al portatore.

La Banca ha, altresì, funzioni di vigilanza e di controllo sul sistema creditizio e sul regime dei cambi; di banchiere del Tesoro; e, ove disposto dalle norme vigenti, di consulente del Governo in materia monetaria, bancaria, valutaria ed economica.

Nello svolgimento della sua attività la Banca deve promuovere e mantenere efficiente il sistema bancario e creditizio, curando in particolare il costante progresso di quello nazionale. Deve infine contribuire, nei limiti delle sue attribuzioni e in accordo con la politica economica e finanziaria del Governo, a mantenere la stabilità del potere d'acquisto interno e internazionale della moneta e a regolare e sviluppare il mercato monetario e finanziario, per assicurare un sano ed equilibrato sviluppo economico in Somalia, che consenta:

- a) il migliore utilizzo delle risorse naturali;
- b) l'incremento dell'impiego della mano d'opera;
- c) l'elevazione del reddito nazionale e del tenore di vita

Art. 3.

(Capitale).

Il capitale della Banca è costituito da:

- a) il fondo di dotazione di 1 milione di somali;
- b) il fondo di riserva ordinario;
- c) i fondi di riserva straordinari.

Art. 4.

(Sede).

La Banca ha sede in Mogadiscio. Può istituire, su deliberazione del Consiglio, sedi, succursali e agenzie nel territorio della Repubblica e rappresentanze anche all'estero.

TITOLO II — OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 5.

(Emissione biglietti e monete).

La Banca esercita, per conto dello Stato, il privilegio esclusivo di emettere nei limiti e con le norme stabiliti dalla legge, biglietti e monete metalliche aventi corso legale e pieno potere liberatorio nel territorio della Repubblica.

Art. 6.

(Riserva legale).

La Banca emette la moneta contro introito di oro, argento o valute e ritira la moneta stessa contro esito di oro, argento o valuta.

La Banca è tenuta ad avere riserve di garanzia, costituite da oro, argento e valute di riconosciuta stabilità internazionale, pari al cento per cento della circolazione effettiva dei biglietti e per le monete non divisionarie, dalla differenza tra il valore dell'argento in esso eventualmente contenuto e il valore facciale.

Per valute, ai fini della costituzione delle riserve, si intendono:

- a) biglietti di banca esteri;
- b) disponibilità bancarie all'estero a vista e a breve termine;
- c) buoni del tesoro esteri a scadenza non superiore ai dodici mesi.

La Banca non è tenuta ad avere riserve di garanzia per la emissione della moneta metallica divisionaria; ma deve investire il maggior valore di emissione rispetto al costo in titoli pubblici della Repubblica Somala, o da questa garantiti; in difetto in titoli del Tesoro esteri.

La determinazione delle valute da accettare a riserva e i modi e le forme di impiego delle riserve stesse sono stabiliti dal Consiglio della Banca.

Art. 7.

(Scorte di biglietti e monete)

La Banca è autorizzata a tenere presso di sé a titolo di scorta, e quindi senza obbligo di costituire riserve, un quantitativo di biglietti e monete metalliche per un ammontare non superiore ad un terzo della circolazione.

Art. 8.

(Operazioni bancarie ordinarie).

La Banca, in via ordinaria, può compiere le seguenti operazioni:

- 1) risconto di cambiali e assegni bancari, con scadenza non superiore a sei mesi, a favore di aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, somale o straniere, operanti in Somalia da almeno un anno;
- 2) sconto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di note di pegno emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti e di cedole di titoli stabiliti dal Consiglio;
- 3) anticipazioni contro pegno di titoli, merci e valori stabiliti dal Consiglio;
- 4) impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 5) emissione di assegni circolari e bancari;
- 6) concessione di fidejussioni bancarie a favore del Governo nei confronti di enti ed organismi internazionali;

- 7) acquisto e vendita di oro o valute auree, di valute estere, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente, sia in valute, sia in titoli di Stato, di Paesi a valuta di riconosciuta stabilità internazionale.
L'oro e le valute auree, le divise e i crediti della Banca sull'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e delle monete metalliche, nonchè di altri debiti a vista, devono essere considerati a parte e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia;
- 8) servizio di depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- 9) servizio di depositi in conto corrente e a risparmio, con o senza interesse rimborsabili a vista o a termine;
- 10) acquisto o costruzione di edifici ad uso dei propri uffici o dei propri dipendenti, nonchè per investimenti di fondi destinati alla quietudine del personale della Banca;
- 11) riscossione per conto di privati, di società e di enti pubblici e morali di titoli esigibili nello Stato e sull'estero e, in genere, servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 9.

(Altre operazioni bancarie).

Qualora ciò risponda ai bisogni della economia nazionale oppure sia utile ad integrazione dell'attività svolta dal sistema bancario, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, previa proposta motivata del Consiglio della Banca, questa può essere autorizzata a svolgere qualsiasi altra operazione bancaria.

Art. 10.

(Controllo e vigilanza sulle aziende di credito).

Alla Banca è attribuito l'esercizio del controllo e della vigilanza su tutte le aziende esercenti il credito in genere, incluso quello a medio e lungo termine, e su tutte le filiali esistenti nella Repubblica di aziende di credito straniera.

Il controllo e la vigilanza disposti dal presente articolo si attuano secondo le norme di legge.

Per lo svolgimento di tali compiti la Banca è autorizzata a richiedere alle aziende e filiali predette, situazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato ritenuto utile.

La Banca può, inoltre, disporre ispezioni ordinarie e straordinarie sulle aziende e filiali predette a mezzo di funzionari che hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

La Banca, infine, provvede a determinare d'intesa con il Consiglio dei Ministri l'ammontare percentuale delle riserve obbligatorie che le aziende e le filiali predette debbono tenere presso di essa a fronte dei

propri depositi a vista e a termine, nonché prendere gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione di una politica monetaria e bancaria rispondente agli scopi di cui all'art. 2.

Art. 11.

(Esercizio e vigilanza delle operazioni valutarie).

La Banca provvede, per conto dello Stato, all'esercizio delle operazioni in cambi ed esercita, a norma di legge, funzioni di vigilanza sulla osservanza delle disposizioni valutarie.

La Banca è autorizzata ad acquistare e vendere, su disposizioni e per conto del competente Ministero, valute, crediti e titoli esteri, e può nominare, a tal fine, sue agenti banche o filiali di banche operanti in Somalia, abilitandole alle operazioni medesime.

Art. 12.

(Servizio di tesoreria).

La Banca esercita il servizio di tesoreria per conto del Governo a tenore di speciale convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per le Finanze.

Gli eventuali saldi passivi, derivanti da anticipazioni della Banca al Governo, non possono in nessun caso superare nel loro complesso il dieci per cento delle entrate fiscali dell'esercizio finanziario precedente.

Limitatamente allo svolgimento del servizio di tesoreria, è concessa alla Banca la franchigia postale.

Art. 13.

(Altri servizi per lo Stato).

La Banca può disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni che siano deliberate dal Consiglio mediante convenzione da approvarsi con decreto del Ministro competente.

La Banca rappresenta, altresì, la Repubblica Somala nei suoi rapporti con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e organismi internazionali similari.

TITOLO III — ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA

Art. 14.

(Organi).

Sono organi della Banca;

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15.

(Composizione del Consiglio).

Il Consiglio è composto:

- a)** del Presidente;
- b)** del Direttore Generale;
- c)** di tredici membri designati in ragione di tre membri rispettivamente dal Primo Ministro e dai Ministri per le Finanze e per l'Industria e Commercio e, in ragione di due membri, rispettivamente dai Ministri per i Lavori Pubblici e Comunicazioni e per l'Agricoltura e Zootecnia.

Il Presidente e il Direttore Generale sono nominati con separati decreti del Capo dello Stato, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri: durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Gli altri membri sono nominati con decreto del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri e previe le designazioni ai sensi della lettera c): durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Non possono fare parte del Consiglio amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati di aziende di credito operanti in Somalia.

Art. 16.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio esercita tutti i poteri di amministrazione tanto ordinaria quanto straordinaria, senza eccezione alcuna e con tutte le facoltà necessarie per l'attuazione o il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2, salve le attribuzioni del Presidente e del Direttore Generale.

Il Consiglio in particolare:

- 1) formula lo Statuto della Banca e promuove le eventuali modifiche di esso;
- 2) fa proposte al Consiglio dei Ministri in ordine ai distintivi e alle caratteristiche artistiche e tecniche e ai contingenti di fabbricazione dei biglietti e delle monete metalliche;
- 3) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e delle monete metalliche nei limiti fissati dai decreti del Presidente della Repubblica nonchè la distruzione di quelli ritirati ed annullati;
- 4) delibera in merito alla composizione della riserva di garanzia di cui all'art. 6 e alle relative forme di impiego;
- 5) delibera sulle forme, sui distintivi e sulle caratteristiche degli assegni circolari e bancari;
- 6) propone al Consiglio dei Ministri le misure dei tassi ufficiali di sconto e di anticipazione;
- 7) delibera le norme e le condizioni per le operazioni della banca e in particolare le misure dei tassi e di ogni altra condizione da applicare sia per gli impieghi sia per i depositi;

- 8) delibera la istituzione di sedi, succursali ed agenzie nel Territorio della Repubblica e provvede all'assegnazione dei fondi per i rispettivi impieghi mensili;
- 9) delibera la creazione delle eventuali rappresentanze all'estero;
- 10) nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;
- 11) delibera i regolamenti interni;
- 12) determina il numero dei membri dei comitati di sconto presso le sedi e succursali, esclusa quella di Mogadiscio; provvede alla loro nomina e revoca su proposta del Direttore Generale;
- 13) determina la pianta organica del personale; ne fissa le retribuzioni; delibera in merito ai criteri per la nomina e la revoca degli impiegati; determina la consistenza numerica e le condizioni per l'impiego di personale estraneo alla Banca;
- 14) autorizza la stipulazione delle convenzioni con lo Stato per l'esercizio del servizio di tesoreria e per gli altri eventuali servizi governativi;
- 15) esamina e delibera in ordine al bilancio annuale e al conto dei profitti, delle spese e delle perdite e ne dispone la presentazione ai Revisori, nonché al Consiglio dei Ministri per l'approvazione;
- 16) autorizza i contratti che importino alienazioni di immobili e le transazioni, i concordati, e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 30.000 somali e si pronuncia su tutti gli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, siano sottoposti alla sua approvazione;
- 17) approva le erogazioni a scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a 1.000 somali; comunque l'importo complessivo annuo di tali erogazioni non può superare il dieci per cento degli utili netti dell'esercizio precedente;
- 18) delibera le cancellazioni, le riduzioni e le estinzioni di ipoteche iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito non sia interamente estinto;
- 19) delibera, in genere, sulle richieste di sconto per le operazioni che superino l'importo unitario di 50.000 somali e funziona da Comitato di Sconto per la Sede di Mogadiscio.
- 20) delibera annualmente i limiti preventivi delle spese generali;
- 21) delibera la partecipazione ad enti creati o promossi dallo Stato;
- 22) stabilisce annualmente la somma da attribuire a premi e gratificazioni di carattere ordinario al personale in relazione alle risultanze di bilancio;
- 23) delibera le indennità e i compensi spettanti al Presidente, al Direttore Generale, agli altri membri del Consiglio, al Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché ai membri dei comitati di Sconto.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 17.

(Il Presidente).

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria e di fronte a terzi, con facoltà di conferire le necessarie deleghe.

Ha la facoltà, in caso di urgenza, di prendere, su conforme proposta e d'intesa con il Direttore Generale, provvedimenti di competenza del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

In genere, il Presidente esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dai decreti, dallo statuto e dai regolamenti interni che disciplinano l'attività della Banca.

In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Direttore Generale.

Art. 18.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende a tutti i servizi, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Provvede alle spese generali in conformità dell'articolo 16. paragrafo 17 ed a ogni altra spesa regolarmente deliberata.

Il Direttore Generale è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dal regolamento; è, altresì, Direttore della Sede di Mogadiscio.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito nelle funzioni di cui al presente articolo da un funzionario direttivo designato annualmente dal Presidente, d'intesa con lo stesso Direttore Generale.

Art. 19.

Delega di firma

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Sede Centrale quanto presso quelle periferiche, il Direttore Generale può delegare, previa approvazione del Presidente, la firma congiunta o disgiunta di determinati atti o contratti, titoli, valori, carte, documenti e corrispondenza ad altri dirigenti, funzionari e impiegati della Banca.

Art. 20.

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 21.

Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i Sindaci dal Codice Civile, in quanto compatibili.

In particolare i Revisori:

- a) esercitano il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza delle leggi, dei decreti, dell. Statuto e dei regolamenti della Banca;
- b) accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) effettuano il riscontro consuntivo sulle spese della Banca;
- d) esaminano il bilancio della Banca e il relativo conto economico, riferendo al Consiglio dei Ministri.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono presenziare alle riunioni del Consiglio.

Art. 22.

Comitati di Sconto

Presso le sedi, le succursali e le agenzie, esclusa la Sede di Mogadiscio, possono essere nominati Comitati di Sconto, con funzioni anche di Censori per conto del Collegio dei Revisori.

I membri dei Comitati di sconto sono nominati dal Consiglio, su proposta del Direttore Generale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Art. 23.

Esercizio e Bilancio

L'esercizio della Banca inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio vengono compilati il bilancio, il relativo conto dei profitti, delle spese e delle perdite, nonché l'inventario dell'attivo e passivo della Banca.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie, quanto da quelle straordinarie e dai recuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per il rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti, monete metalliche e simili e l'eventuale erogazione di somme a scopi di beneficenza, assistenziali e culturali o per contributi ad opere di interesse pubblico.

Alle dette spese debbono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili, nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio giudicasse ripartibili in più esercizi.

Art. 24.

Approvazione del Bilancio

Il bilancio annuale, col conto dei profitti, delle spese e delle perdite, deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio trasmette il bilancio annuale, insieme con le Relazioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Art. 25.

Utili e Riserve

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, sono destinati per il cinquanta per cento alla graduale costituzione del fondo di riserva e di fondi di riserva straordinari e per il rimanente cinquanta per cento sono versati al Tesoro dello Stato.

Art. 26.

Esenzione fiscale

In vista dei suoi scopi e del conferimento allo Stato del cinquanta per cento degli utili annualmente conseguiti, la Banca è esentata da ogni tassa o imposta, presente e futura.

Art. 27.

Pubblicazioni

Mensilmente la Banca, trasmette alla Presidenza del Consiglio la situazione generale dei conti che è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca deve sottoporre al Consiglio dei Ministri e pubblicare una relazione annuale sulla situazione della Banca stessa ed una rassegna delle politiche e provvedimenti monetari e creditizi adottati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché un'analisi delle condizioni economiche e finanziarie che hanno ispirato le politiche e i provvedimenti stessi.

La relazione annuale deve comprendere la situazione finanziaria della Banca ed almeno i seguenti dati:

- a) andamento mensile della circolazione;
- b) andamento mensile della riserva legale;
- c) andamento mensile dei conti e, in forma riepilogativa, di quelli delle aziende di credito ordinarie e filiali di banche estere;
- d) tassi del mercato monetario e finanziario;
- e) andamento mensile dei depositi a vista e a termine e degli impieghi per la Banca e le altre aziende di credito e filiali di banche estere, distinti per categorie;
- f) parità e cambi del somalo;

- g) andamento mensile degli acquisti e vendite di valuta;
- h) andamento mensile, in forma riepilogativa, delle importazioni ed esportazioni;
- i) bilancia annuale dei pagamenti;
- l) dati principali delle entrate e spese governative;
- m) testo delle leggi adottate nel corso dell'anno in materia monetaria, bancaria e valutaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28.

Incompatibilità

Il Presidente, il Direttore Generale, i funzionari e tutti gli altri impiegati non possono esercitare altra attività professionale, commerciale, industriale o finanziaria, nè assumere incarichi, retribuiti o meno, salvo di insegnamento superiore.

In particolare non possono appartenere ad altri enti ed aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori e sindaci in qualsiasi società, interessati in società in nome collettivo, nè assumere responsabilità in società in accomandita.

In casi speciali il Consiglio può tuttavia consentire l'assunzione delle sole funzioni di amministratori e sindaci presso società od enti, quando si riconosca chè ciò sia nell'interesse della Banca.

Il Presidente e il Direttore Generale non possono ricoprire mandato parlamentare.

Art. 29.

Segreto d'ufficio

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto quanto riguarda la Banca ed i suoi rapporti con terzi, ed in genere su tutte le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30.

Vigilanza

La vigilanza sulla Banca Nazionale Somala è esercitata da un Comitato presieduto dal Primo Ministro e composto:

- dai Ministri per le Finanze, per l'Industria e Commercio, per i Lavori Pubblici e Comunicazioni, e per l'Agricoltura e Zootecnia;
- da due funzionari nominati dal Primo Ministro.

Art. 31.

Trasferimento di funzioni

Le funzioni e le attribuzioni comunque devolute alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, nonché alla cessata Filiale di Mo-

gadiscio della Banca d'Italia, sono trasferite alla Banca Nazionale Somala.

In particolare le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Controllore della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sono trasferite al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Banca Nazionale Somala

Art. 32.

Approvazione dello Statuto

Lo Statuto della Banca Nazionale Somala e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.

Art. 33.

(Norme abrogate).

Ogni norma incompatibile con le disposizioni del presente decreto legge è abrogata.

Art. 34.

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore il 1° Luglio 1960 e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 30 giugno 1960.

p. L'AMMINISTRATORE

L. Gasbarri

Il Primo Ministro

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze

OSMAN AHMED ROBLE

p. Il Ministro dell'Industria e Commercio

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 23, foglio n. 06.

Mogadiscio, li 30 giugno 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E
N. N.

